

2 SICUREZZA STRADALE



Le soluzioni per avere maggiore aderenza
del veicolo in inverno

ADERENZA DEL VEICOLO IN INVERNO

Per la tua e altrui sicurezza stradale le informazioni utili a poter scegliere tra gli pneumatici chiodati, gli pneumatici invernali, gli pneumatici quattro stagioni, le catene da neve, le calze da neve

di Cinzia Ciolli

Ovviamente la scelta di cosa montare nel periodo invernale per rispettare la legge nonché avere la maggiore aderenza per il tuo veicolo dipende dai soldi che hai a disposizione, dal tipo di veicolo, dal tipo di strade che percorri, dai chilometri che percorri negli anni.

Poiché è evidente che modifica l'assetto e la stabilità del veicolo, la sostituzione di una parte dello stesso allorché si sostituiscano gli pneumatici e/o i cerchioni montati all'origine, occorre che nel preventivo del gommista risulti che tali montaggi saranno conformi a quanto previsto dalle norme in vigore, dal costruttore del veicolo, nella Carta di Circolazione, dal costruttore dei cerchioni, dal costruttore degli pneumatici e/o dal costruttore delle gomme chiodate.

Nel caso di acquisto diretto di catene e/o calze da neve, chiedere prima al costruttore del veicolo, al costruttore dei cerchioni, al costruttore degli pneumatici se il prodotto che si vuole acquistare è conforme alle loro indicazioni e a quanto previsto dalla Carta di Circolazione.

Ricordati che violare la legge può comportare responsabilità assicurative, amministrative, civili e penali.

PNEUMATICI CHIODATI

Utilizzo solo su strade ghiacciate, garantendo un ottimo grip sia in accelerazione che in frenata. Montaggio su tutte le ruote e di un eventuale rimorchio.

Divieto di montaggio su veicoli di peso superiore a 35 quintali (vedi punto F2 sulla Carta di Circolazione).

Presentano dei chiodi (in alluminio o acciaio) integrati nel battistrada degli pneumatici.

L'utilizzo delle gomme chiodate è consigliato quando lo strato di neve o di ghiaccio sull'asfalto risulta parecchio consistente, rendendo di fatto meno efficaci gli pneumatici invernali.

Sono molto rumorose, quindi considera questo aspetto se decidi per un viaggio in montagna e/o se devi percorrere molti chilometri.

Approfondimenti aprendo <https://www.sicurauto.it/news/pneumatici-auto/gomme-chiodate-si-possono-usare-in-italia>.



CATENE DA NEVE

Consentono di avanzare con più agilità laddove le gomme da neve potrebbero riscontrare problemi.

Dovrebbero essere a bordo sia d'estate che d'inverno, per evitare il costo di un aiuto esterno, allorché hai parcheggiato, senza averle installate, sopra un terreno erboso e sopraggiunge una nevicata e/o temporale e ti serve solo percorrere solo pochi metri per arrivare al tratto di strada pulita.

Il loro utilizzo è essenziale per chi vive in una zona soggetta a forti nevicate perché consente di trasportare carichi pesanti e hanno un'eccellente adattabilità a strade ripide e tortuose.

Il principale svantaggio è il loro peso, l'ingombro, la loro difficoltà di montaggio e smontaggio anche se in molte pubblicità pare che sia facilissimo montarle e smontarle.

Vanno montate sulle ruote anteriori se l'auto è a trazione anteriore oppure su quelle posteriori se è a trazione posteriore e su tutte le ruote se è a trazione integrale.

Prima di acquistarle verifica l'ingombro delle maglie e la taglia delle catene perché devono essere omologate e con la marcatura ÖNORM V5119 oppure UNI 11313, di quanto spazio occupano nel bagagliaio, posizionandole in modo che un eventuale carico non renda difficile recuperarle per una rapida installazione e prova a montarle.

Se le hai già acquistate prova ugualmente per verificare se esistono principi di ossidazione e ruggine che possono rendere meno scorrevoli le maglie e più difficoltoso il montaggio.

PNEUMATICI INVERNALI

Hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

- la profondità del battistrada garantisce notevole agilità su strade scivolose;
- la miscela di gomma rimane elastica anche a temperature molto basse, il che permette una migliore aderenza;
- le scanalature sono più profonde rispetto a quelle degli pneumatici estivi;
- le lamelle sui tasselli sviluppano un'eccellente capacità di aderenza su strade fangose, innevate o ghiacciate.

Vanno montati su tutte le quattro ruote, indipendentemente dalla trazione (2 o 4 motrici), per garantirsi direzionalità e manovrabilità del veicolo.



PNEUMATICI 4 STAGIONI

Vanno montati su tutte le quattro ruote, indipendentemente dalla trazione (2 o 4 motrici), per garantirsi direzionalità e manovrabilità del veicolo.

Potrebbero essere un compromesso accettabile se percorri pochi chilometri, vivi in città e zone climatiche senza eccessi di temperature, con piogge moderate e assenza di neve o ghiaccio.

CALZE DA NEVE

Limitazioni si rilevano nella durata di vita e nell'efficacia per ciò che riguarda il grip laterale. Vanno montati su tutte le quattro ruote, indipendentemente dalla trazione (2 o 4 motrici), per garantirsi direzionalità e manovrabilità del veicolo. Prima di acquistarle verifica quanto spazio occupano nel bagagliaio, posizionandole in modo che un eventuale carico renda difficile il recuperarle per una rapida installazione. Serve effettuare prima dell'acquisto una prova di montaggio per constatare se è facile e/o difficile eseguirla sollevando o meno le quattro ruote nonché effettuare sempre prima dell'acquisto anche una prova di smontaggio perché nei tratti non coperti da neve e/o ghiaccio (un esempio: le gallerie) occorre smontarle per non danneggiarle nel viaggiare. Alcuni camperisti ci hanno chiesto un approfondimento inerente alla possibilità di montare le calze da neve al posto delle catene da neve; pertanto, ricordiamo che il "calzino" è composto da una tessitura di tele e fili speciali quali dispositivi antislittamento. La normativa italiana è stata aggiornata al nuovo standard di omologazione con l'emanazione del DM 23 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 23 marzo 2023.



Il nuovo decreto non si limita a riconoscere ufficialmente la UNI 16662-1 del 2020 ma autorizza anche l'uso di dispositivi conformi alle ormai note norme austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021 e in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, permette di commercializzare i dispositivi conformi alla vecchia norma UNI 11313:2010. Le calze da neve omologate in Italia sono quelle che rispettano la normativa EN 16662-1:20201. Queste calze sono equiparate a gomme invernali o catene da neve e servono per circolare su strada in caso di neve o ghiaccio.

ATTENZIONE ALL'ACQUAPLANING

Quando piove, al fine di ridurre il rischio di aquaplaning rispettare quanto segue:

- Disabilitare il cruise control in caso di forti piogge;
- rallentare se piove molto o stai guidando su una strada piena di pozzanghere; infatti, maggiore è la velocità più gli pneumatici saranno costretti a dissipare grandi quantità d'acqua;
- controllare la pressione degli pneumatici almeno una volta al mese perché gli pneumatici sgonfi o troppo gonfi aumentano notevolmente il rischio di aquaplaning;
- verificare regolarmente l'usura degli pneumatici perché le scanalature poco profonde aumentano le probabilità di incorrere nel fenomeno dell'aquaplaning.

Ricorda di ridurre notevolmente la velocità perché qualsiasi soluzione deciderai di adottare inficia notevolmente l'aderenza, allungando lo spazio di frenata nonché il veicolo può scivolare di lato; quindi, qualsiasi soluzione tu scelga, ricorda che la vita tua e degli altri, l'amore verso i tuoi famigliari sono più importanti dell'arrivare a destinazione qualche ora prima.


LA NEBBIA ESIGE LA PRUDENZA

La nebbia è sempre una seria minaccia, ma alcuni sottovalutano l'estrema pericolosità per ignoranza e/o troppa sicurezza.

Per evitare di essere una vittima e/o di provocarla, a seguire alcuni suggerimenti utili.

LE ATTENZIONI AL VEICOLO

- Controlla i tergicristalli e sostituiscili se usurati;
- pulisci gli ugelli degli spruzzatori del liquido lavavetri;
- accertati di avere a bordo, a portata di mano, il triangolo di segnalazione ed i giubbetti catarifrangenti per tutti gli occupanti.
- procedi a un'accurata pulizia dei vetri esternamente e internamente;
- accertati che i fari anteriori e posteriori e gli indicatori di direzione siano funzionanti, e che anche i loro vetri di protezione siano puliti;
- controlla lo stato del condizionatore d'aria e indirizza i flussi d'aria per impedire l'appannamento dei vetri



LE ATTENZIONI DURANTE LA GUIDA

- Riduci la velocità perché, oltre alla limitata visibilità, una strada bagnata riduce la capacità di frenata;
- in caso di nebbia fitta non usare contemporaneamente i fari antinebbia e gli anabbaglianti, ma solo gli antinebbia. Con gli anabbaglianti, infatti, la luce si proietta sulle infinitesimali goccioline della nebbia, che si rivelano come uno specchio, determinando un autoabbagliamento;
- ricordati che i fari retronebbia hanno un effetto abbagliante per i guidatori che seguono; quindi, disattivali se qualcuno ci segue da vicino;
- effettua i sorpassi solo se veramente necessari, se hai molto spazio a disposizione e dopo aver controllato che da dietro altri non ti stiano superando;
- nell'accodarti ad altro veicolo riduci la velocità e mantieni un'adeguata distanza di sicurezza.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 febbraio 2023

Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2». (23A01599)

(GU n.64 del 16-3-2023)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada», che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui all'articolo sopra richiamato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011, recante norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 10 agosto 2011;

Vista la norma di unificazione UNI EN 16662-1:2020 relativa ai dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture e veicoli leggeri che ha sostituito la norma UNI 11313 alle cui disposizioni fa riferimento il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011;

Considerata la necessità di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011, al progresso ed all'evoluzione della tecnica rappresentati dalla norma UNI EN 16662-1:2020;

Considerata l'opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire la vendita dei dispositivi supplementari di aderenza già immessi sul mercato conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011;

Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 1, comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020».

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

1/2

b) l'art. 1, comma 3, e' sostituito dal seguente:

«3. La valutazione di conformita' alla norma di cui al comma 2 e' effettuata da un organismo di certificazione accreditato in base al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed e' attestata dalla apposizione della marcatura di conformita', da parte del fabbricante».

c) all'art. 1 e' aggiunto il seguente comma 4:

«4. Il fabbricante deve garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi ai requisiti previsti mediante l'adozione di un sistema di controllo della produzione secondo la norma UNI/TS 11899».

d) l'art. 2, comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita' e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello disposto dall'art. 1. La predetta equivalenza e' comprovata dalla presenza di un marchio attestante la conformita' alla norma di unificazione nazionale, di trasposizione della norma EN 16662-1:2020, adottata dallo Stato di fabbricazione».

e) l'art. 2, comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. I dispositivi supplementari di aderenza conformi alle norme austriache ÖNORM V5117-2021 e ÖNORM V5121-2021 soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti».

f) l'art. 2, comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita' ed informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, e' valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019».

g) l'art. 3 e' soppresso.

Art. 2

Norme transitorie

1. Sino al 31 dicembre 2024, in alternativa alle prescrizioni introdotte dal presente decreto, possono continuare ad essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 588